



PROCURA DISTRETTUALE DELLA REPUBBLICA
CATANIA

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA GLI UFFICI GIUDIZIARI DEL DISTRETTO DELLA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ' DI
PREVENZIONE E CONTRASTO IN MATERIA DI VIOLENZA DI GENERE E
DOMESTICA CONTRO DONNE, MINORI, VITTIME VULNERABILI, E IN MATERIA
DI ABUSO O SFRUTTAMENTO SESSUALE IN DANNO DI MINORI**

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di luglio alle ore 12.30 presso la sala riunioni della Procura di Catania

Il Procuratore Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania

Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

Il Presidente del Tribunale di Catania

Premesso:

- che il Consiglio Superiore della Magistratura con Delibera del 9/5/2018 Prot. P8153/2018 di approvazione della "Risoluzione sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati di violenza di genere e domestica", considerata la centralità sempre più marcata che il profilo della tutela delle vittime dei reati suddetti ha assunto nella legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale, si è reso promotore di soluzioni organizzative idonee ad implementare l'efficacia dell'intervento giurisdizionale ed a conformarlo alle indicazioni provenienti dalla normativa di settore;

- che nella medesima risoluzione il C.S.M. ha evidenziato come *"La centralità del tema della tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, ancora più se minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni, rende l'esigenza di rafforzare la cooperazione interna al sistema giudiziario, in particolare quella tra procure ordinarie, tribunale civile e magistratura minorile. Il profilo problematico di questa interlocuzione anche a causa della lacunosa normativa, concerne il contemperamento dell'esigenza di realizzare un efficace scambio di informazioni tra gli uffici senza pregiudicare il segreto investigativo che connota le attività della Procura ordinaria nella fase delle indagini preliminari"*. Ed inoltre di tener conto anche della possibilità di disporre



“misure di protezione della vittima ulteriori rispetto alle misure cautelari, volte specificamente a prevenire la reiterazione di condotte violente da parte dell'agente” prestando “un'attenzione prioritaria al rischio che le violenze subite dalla vittima si ripetano nel tempo e o degenerino. La reiterazione e l'escalation costituiscono infatti sviluppi fattuali comuni nel fenomeno della violenza di genere, che non di rado possono rinvenirsi alla base degli episodi più gravi e dall'esito infausto”.

- che in questo contesto è indispensabile adottare un approccio integrato alla protezione della vittima della violenza di genere che può realizzarsi in concreto anche con la *“promozione e nella effettiva implementazione, da parte delle Procure e dei Tribunali, di forme di raccordo e collaborazione sia interne al sistema giudiziario (favorendo in particolare l'interazione tra il settore penale, quello civile e quello minorile), sia esterne, in particolare, con istituzioni pubbliche (forze dell'ordine, enti locali, strutture sanitarie, servizi sociali, centri anti-violenza) e con soggetti del terzo settore attivi nella protezione della vittima e nel recupero dei maltrattanti (centri anti-violenza privati, case rifugio, associazioni professionali);*

- che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 18 giugno 2018, ha deliberato di aggiungere all' art. 7 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura il seguente comma 6: *“Nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica individua altresì i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedurali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella risoluzione prevista dall'art. 23 della presente circolare. Il Procuratore della Repubblica indica altresì le modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile”;*

- che il C.S.M. già con precedenti delibere (del 20 luglio 2017, dell'8 luglio 2009, del 30 luglio 2010 e del 12 marzo 2014), al fine di realizzare un'efficace risposta giudiziaria in ordine ai reati in materia di violenza di genere contro le donne e di violenza domestica, in una prospettiva non solo repressiva ma di tutela preventiva delle vittime anche sul versante organizzativo, ha formulato criteri di indirizzo in materia di specializzazione dei magistrati addetti alla trattazione degli affari e di criteri di priorità nella definizione dei procedimenti, mentre sul piano dell'esercizio concreto delle attività giurisdizionali ha sollecitato l'adesione alle prassi più virtuose censite nel settore;

- che la Corte Edu del 2 marzo 2017, Sez. I, n. 41237/14, ric. Talpis c. Italia ha affermato che dagli artt. 2 e 3 della CEDU scaturisce, a carico degli Stati, sia l'obbligo positivo di proteggere le persone vulnerabili, fra cui rientrano le vittime di violenze domestiche, attraverso misure idonee ad evitare aggressioni alla vita ed all'integrità fisica delle stesse, sia il dovere, per le autorità pubbliche, di instaurare un procedimento penale effettivo e tempestivo;

- che in quest'ambito di protezione delle persone vulnerabili rilevante è anche la risoluzione del C.S.M. in data 31-10-2017 *“in materia di tutela dei minori nel quadro della lotta alla criminalità organizzata”* allo scopo di opportune determinazioni riguardo alla organizzazione degli uffici giudiziari e di condivisione di scelte operative e di costante e proficua collaborazione nel rispetto delle specifiche competenze di ciascun ufficio;

- che occorre assicurare piena tutela ai principi generali di cui alle fonti sovranazionali, ed in particolare alle seguenti:

- a)** Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre 1991. Occorre dare attuazione ai principi di cui all'art. 3 "Il superiore interesse del minore" (*"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente"*), nonché all'art. 12 "Il diritto all'ascolto"¹, ovvero all'art. 19 "Il diritto alla protezione e alla cura"²;
- b)** Convenzione di Strasburgo sull'ascolto del minore e sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, sottoscritta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 ratificata dall'Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77³;
- c)** Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, ratificata con la legge 1 ottobre 2012 n. 172;
- d)** Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica adottata dal Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, sottoscritta l'11 maggio 2011, ratificata nel nostro paese con la legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore l'1 agosto del 2014⁴. In particolare la Convenzione di Istanbul impone obblighi di protezione ed assistenza ai bambini testimoni di violenza⁵, ed inoltre l'obbligo di far prevalere il diritto alla sicurezza della

¹ "Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

² "Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto, dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario".

³ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003 - S.O. n. 66.

⁴ Secondo l'art. 3 della citata Convenzione "a) con l'espressione *violenza nei confronti delle donne* si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondata sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione, la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata; b) l'espressione *violenza domestica* designa gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima; c) con il termine *genere* ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività ed attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini; d) l'espressione *violenza contro le donne basata sul genere* designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato; e) per *vittima* si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b.

⁵ Art. 26 (Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza) "1. Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che siano debitamente presi in considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e di supporto alle vittime, i diritti ed i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione".

vittima minorenni sul diritto di visita e frequentazione dei figli minori⁶ e più in generale sui poteri connessi alla genitorialità⁷, nonché l'obbligo di protezione specifica dell'interesse superiore del minore che sia vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica⁸.

Premesso altresì

- che, per quanto riguarda la legislazione nazionale, il D.L. 93/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 199) ha introdotto, tra l'altro, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere" individuando le ragioni che hanno portato alla sua emanazione nel "susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne" e nella necessità di adottare misure volte sia ad inasprire il trattamento punitivo nei confronti dell'autore delle condotte criminose, sia ad introdurre misure di protezione nei confronti delle donne e di prevenzione di ogni forma di violenza di genere, così come previsto dalla Convenzione di Istanbul della quale costituisce attuazione⁹;

- che la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo ha istituito norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vittima di reato: alla stessa è stata data attuazione nell'ordinamento interno con il d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212¹⁰. Particolare attenzione meritano

⁶ Art. 31 (Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza): "1. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 2. Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita o di custodia dei figli non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima o dei bambini".

⁷ Art. 45 (Sanzioni e misure repressive): "1. (omissis) 2. Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori dei reati, quali il monitoraggio o la sorveglianza della persona condannata, la privazione della patria potestà, se l'interesse superiore del bambino, che può comprendere la sicurezza della vittima, non può essere garantito in nessun altro modo".

⁸ Art. 56 (Protezione): "1. (omissis) 2. Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne e di violenza domestica, deve, se necessario, usufruire di misure di protezione specifiche, che prendano in considerazione il suo interesse superiore".

⁹ La Convenzione di Istanbul, all'art. 56 aveva infatti stabilito che gli Stati adottassero le misure legislative o di altro tipo destinate a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro particolari bisogni in quanto testimoni in tutte le fasi delle indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare: a) garantendo la loro protezione, insieme a quella dei loro familiari dal rischio di intimidazioni, rappresaglie e ulteriori vittimizazioni; b) garantendo il loro diritto ad essere informate circa le "vicende" relative alle misure cautelari eventualmente applicate all'autore del reato; c) informandole dei servizi a loro disposizione; d) offrendo loro la possibilità di interloquire nel corso del procedimento; adottando misure a loro tutela; e) evitando contatti tra vittima e autore durante il procedimento; f) consentendo alle vittime di testimoniare senza la presenza dell'autore del reato con le adeguate tecnologie di comunicazione; g) tenendo conto del superiore interesse dei minori vittime e testimoni di violenza contro le donne e violenza domestica.

¹⁰ Cfr. in particolare, il considerando sub 9, circa la necessità di trattamento delle vittime in modo rispettoso e comunque senza alcun tipo di discriminazione basata su qualsivoglia fattore, culturale, etnico, religioso, etc. e sulla necessità di garantire le stesse vittime da qualsivoglia forma di vittimizazione secondaria e di fornire alle stesse adeguata assistenza; il considerando sub 17 che fornisce la definizione di violenza di genere e dei suoi effetti nei confronti delle vittime; il considerando sub 18 che fornisce la definizione di violenza nelle relazioni strette, gli effetti nei confronti della vittima che era legata da una situazione di fiducia particolare nei confronti dell'autore della violenza, la necessità di misure di protezione speciale, tenuto conto della dipendenza di tali vittime dall'autore della violenza medesima; il considerando sub 21 in materia di assistenza effettiva alle vittime da parte delle autorità competenti, con informazioni, consigli, ed altresì con adeguate traduzioni in caso di vittime di nazionalità straniera; il considerando sub 32 che ricalca le disposizioni della Convenzione di Istanbul quanto alla necessità che siano fornite alle vittime notizie circa le "vicende" cautelari dell'autore, ove sussista pericolo o rischio concreto di danno per le stesse, compreso il rischio di ritorsione; il considerando sub 38 che prevede che alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono a un rischio elevato di danno, quali, tra l'altro, le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette o le vittime di violenza di genere dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica; il considerando sub 52 in materia misure di protezione a tutela della vittima; il considerando sub 53 sulla necessità di evitare ritorsioni, vittimizazione secondaria durante il tutto il procedimento, attraverso la limitazione dei contatti tra vittima e autorità competente e il ricorso a registrazioni video delle audizioni utilizzabili nel corso del procedimento, la limitazione dei contatti visivi con l'autore del reato, i suoi familiari, i suoi complici durante il procedimento giudiziario con la predisposizione di cautele volte a far sì che negli uffici di polizia giudiziaria e nei Tribunali vi siano luoghi di accesso diversificato tra vittima e autore; il considerando sub 61 che prevede la necessità di formazione e specializzazione



gli artt. 22 e 23 della Direttiva suddetta, che richiamano la necessità di una valutazione individuale delle vittime al fine di individuarne le specifiche esigenze di protezione, valutazione che dovrà tener conto delle caratteristiche personali della vittima, del tipo o della natura del reato, delle circostanze del reato. Durante le indagini le vittime con tali specifiche esigenze di protezione dovranno essere sentite in appositi locali da operatori adeguatamente formati (e, ove possibile, dello stesso sesso se la vittima lo desidera). Si avrà cura di evitare che la stessa venga in contatto visivo con l'autore del reato (anche attraverso videoconferenza) e che le vengano rivolte domande sulla sua vita privata e di relazione non pertinenti all'oggetto dell'audizione. La Direttiva 212/29 UE evidenzia la necessità di fornire alla vittima una assistenza integrale dei suoi diritti e dei suoi bisogni, secondo un approccio di tipo integrato, con una pluralità di Istituzioni pronte a tutelarla e di servizi pronti ad accoglierla:

- che la legge 15 ottobre 2013 n. 119 ha inserito nel codice penale l'aggravante comune di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* c.p. aprendo così la strada al riconoscimento della c.d. "violenza assistita";

- che la legge 7 luglio 2016 n. 122 agli artt. 11, 12, e 13 ha introdotto importanti modifiche in tema di diritto all'indennizzo a carico dello Stato in favore della vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona;

- che la legge 11 gennaio 2018, n. 4 ha introdotto, tra l'altro, disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;

- che la persona offesa "*in condizione di particolare vulnerabilità*", ai sensi e per gli effetti degli artt. 90 *quater* c.p.p. e 351 comma 1*ter* c.p.p. beneficia di garanzie a tutela del rischio di ulteriori vittimizzazioni secondarie e di intimidazioni o ritorsioni da parte dell'autore del reato, ed è ritenuta, proprio per lo stato in cui versa, inidonea a sopportare le sollecitazioni di una ordinaria escussione, anche in sede dibattimentale, e ciò giustifica le cautele apprestate dall'ordinamento per la sua audizione, anche al fine di assicurare la genuinità della sua testimonianza;

- che la corretta circolazione delle informazioni risponde all'obbligo gravante sugli operatori del diritto di rispettare: il principio generale di buona collaborazione, sancito dagli artt. 97 e 113 della Costituzione, che obbligano tutti i pubblici dipendenti a collaborare; i contenuti dell'art. 3, comma 2, Cost. circa l'impegno dello Stato a rimuovere ogni ostacolo al pieno sviluppo della persona umana; il contenuto dell'art. 31, comma 2, Cost. nel quale si afferma che la Repubblica deve assicurare la protezione di minorenni e gioventù; i principi dell'art. 32 Cost., che individua come compito di tutta la rete di istituzioni e professioni quello di garantire una sana crescita evolutiva del minore nel rispetto del suo diritto alla salute;

- che il vincolo della legge sulla privacy o del segreto d'ufficio o professionale non sussiste nello scambio di informazioni che avvenga ai fini della tutela di un soggetto minorenne, in quanto - da una parte - non sussiste alcuna violazione allorché l'operatore pubblico rivela informazioni sottostanti al segreto d'ufficio ad altro operatore pubblico e per ragioni di ufficio, e - dall'altra parte

in capo a tutti coloro che entrino in contatto con le vittime di determinati reati, come forze di polizia, pubblici ministeri, giudici, avvocati, operatori incaricati di fornire assistenza, sostegno, servizi di giustizia ripartiva, in modo da identificare correttamente le vittime e le loro esigenze, di occuparsene in modo rispettoso, sensibile, professionale, e non discriminatorio.



- il prevalente scopo di tutela del minore integra la giusta causa prevista dall'art. 622 c.p., che motiva il superamento dell'obbligo di segreto professionale. Inoltre non è richiesto consenso informato per la trasmissione di dati sensibili quando essi servono per riferire alla magistratura o per rispondere a sue richieste in ordine a situazioni di abbandono e pregiudizio: ed infatti con autorizzazione 1/2000 il Garante della Privacy¹¹ ha definito di rilevante interesse pubblico le attività socioassistenziali (scuole, servizi sociali, sanitari, privato sociale convenzionato come incaricati di pubblico servizio), elencandole tra quelle per le quali è autorizzato il trattamento e la trasmissione, per motivi istituzionali, di dati anche sensibili da parte di soggetti pubblici senza il previo consenso dei soggetti interessati.

Tenuto conto

- della peculiarità delle indagini relative ai reati di violenza domestica, di genere e di abuso o sfruttamento sessuale in danno di minori per le conseguenze che da esse discendono nella vita personale e familiare della vittima e dell'indagato;
- della articolata attività investigativa che l'accertamento dei fatti-reato in esame, di norma, comporta sicché risulta indispensabile modulare interventi coordinati e tempestivi sin dal primo momento dell'emersione della *notitia criminis* al fine di evitare sovrapposizioni pregiudizievoli per la vittima e, comunque, garantire una tutela effettiva e tempestiva ai minori ed alle donne vittime di violenza domestica, fisica e/o psicologica;
- della esigenza di agire, specie nella primissima fase delle indagini, con la massima tempestività, sinergia e segretezza: elementi tanto più rilevanti in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi;
- dell'esigenza di garantire una *tutela effettiva e tempestiva* ai minori ed alle donne vittime di violenza domestica, fisica e/o psicologica;
- della necessità, tuttavia, di contemperare l'esigenza di tempestività degli interventi a tutela dei minori e delle donne vittime di violenza domestica, fisica e/o psicologica con la riservatezza delle indagini e l'attività di acquisizione della prova;
- dell'esigenza di evitare che la persona sospettata di aver commesso reati in danno di soggetti appartenenti a fasce deboli venga a conoscenza dell'esistenza di indagini a suo carico, e ciò anche al fine di scongiurare ritorsioni nei confronti della vittima;
- della necessità di evitare, nei limiti del possibile, la ripetizione di audizioni di minorenni ed il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità dei ricordi;

¹¹Regolamento del Garante n. 1/2000: Organizzazione e funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000

- della necessità per il Tribunale per i minorenni e'ò il Tribunale ordinario che devono adottare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale di avere a disposizione atti e documenti non coperti da segreto istruttorio;
- della lacunosità della normativa posto che l'art. 609 *decies* c.p. individua come interlocutore della Procura ordinaria il Tribunale per i minorenni, il cui intervento richiederebbe tuttavia il necessario deposito nel relativo fascicolo degli atti di indagine (intercettazioni, s.i.t., perquisizioni o altre forme di investigazione) dai quali emergono condotte illecite in danno dei minori, e ciò conseguente violazione del segreto investigativo;
- della necessità di assicurare il rispetto sostanziale della suddetta disposizione di cui all'art. 609 *decies* c.p. pur nella sua incerta e non corretta formulazione, attraverso una interlocuzione tempestiva e diretta tra i magistrati della Procura ordinaria e quelli della Procura minorile, potendo quest'ultima garantire il rispetto delle esigenze di segretezza e, al contempo, attivare, ove ritenuto opportuno e non in contrasto con le investigazioni in corso, un'autonoma indagine/attività informativa, mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e degli organi territoriali competenti (servizi sociali di riferimento per una verifica del contesto ambientale e familiare in cui il minore è inserito), acquisendo così *altrunde* le informazioni idonee a consentire un eventuale necessario intervento a tutela del minore.

Ritenuto

- di definire delle procedure standardizzate per il trasferimento di informazioni tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale ordinario laddove i predetti Uffici siano coinvolti nella trattazione di procedimenti per reati commessi in danno di minorenni, in essi ricomprendendosi anche i casi di violenza c.d. assistita¹², per abuso o sfruttamento sessuale.

¹² Secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte. Cfr. Cassazione penale sez. VI, 10/12/2014, n. 4332: "Integra la condotta di maltrattamenti prevista dall'art. 572 c.p. quella nei confronti dei figli minori laddove questi siano sistematici spettatori obbligati delle manifestazioni di violenza, anche morale, di un genitore nei confronti dell'altro. Il comportamento assume rilievo penale quando si accerti la presenza dell'elemento psicologico costituito dalla deliberata e consapevole trascuratezza verso gli elementari bisogni affettivi ed esistenziali dei figli, della persistenza nel tempo delle condotte denigratorie o violente poste in essere nei confronti dell'altro genitore, degli esiti negativi di queste nei processi di crescita morale e sociale della prole interessata"; Cassazione penale sez. I, 02/03/2017, n. 12328: "La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11-quinquies c.p. è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto sussistente l'aggravante, in considerazione della accertata presenza del minore nel soggiorno attiguo e comunicante, mediante un'ampia porta rimasta aperta, con il locale ove era avvenuto l'omicidio, nonché dall'effettiva percezione del fatto da parte del medesimo che, oltre a piangere e urlare, aveva ritenuto alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla madre". Cassazione penale sez. III, 17/05/2016, n. 45403: "Nei delitti di violenza sessuale aggravati ai sensi dell'art. 61 n. 11-quinquies c.p., il minore che abbia assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa in quanto la configurabilità di detta circostanza aggravante determina un'estensione dell'ambito della tutela penale. Come tale il minore è pienamente legittimato a costituirsi parte civile, essendo anch'egli danneggiato dal reato, così come aggravato, e a proporre impugnazione avverso la decisione di proscioglimento dell'imputato".



pedopornografia e adescamento di minori, maltrattamenti e/o abuso di qualsivoglia genere a carico di minorenni e/o di donne con figli minori e/o di soggetti vulnerabili;

- di facilitare il collegamento fra la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario che proceda per i predetti reati, la Procura per i minorenni, il Tribunale per i minorenni ed il Tribunale ordinario onde attuare un proficuo coordinamento fra le attività investigative e le azioni civili a tutela di minorenni e donne vittime di reato di violenza domestica;
- di dovere contemperare l'esigenza di tempestività degli interventi civili a tutela dei minori con quella di acquisizione della prova, attuando un costante coordinamento che garantisca lo scambio di atti ed informazioni;
- di promuovere la realizzazione dei seguenti obiettivi: a) condividere il rispettivo patrimonio informativo, disciplinando lo scambio delle informazioni e degli atti di reciproco interesse; b) concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati appartenenti a diversi Uffici ad alcune attività istruttorie; c) evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria;
- di adottare un approccio multidisciplinare e coordinato tra le parti del presente protocollo che metta al centro la vittima e i suoi bisogni, assicurando al tempo stesso interventi tempestivamente "protettivi" per le vittime, ma anche "riparativi" dei gravissimi pregiudizi loro inferti.

I soggetti aderenti al presente protocollo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, convengono:

Articolo 1

Le premesse e le considerazioni iniziali fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 (Finalità e procedimenti oggetto del presente protocollo)

1. I procedimenti oggetto del presente protocollo sono:

a) quelli in cui è comunque coinvolto (nella qualità di indagato o vittima) un genitore di prole minorenni in relazione ai reati previsti dagli art. 572 c.p. (anche per il caso di maltrattamenti assistiti), 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 *quater*, 1, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* c.p.;

b) quelli in cui è comunque coinvolto (nella qualità di indagato o vittima) un soggetto minorenni, o un soggetto vulnerabile, come vittima dei reati previsti dagli art. 572 c.p. (anche per il caso di maltrattamenti assistiti), 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, anche se relativi al materiale



pornografico di cui all'art. 600 *quater* l, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, 609 *undecies* e 612 *bis* c.p.

2. Nel quadro delle sopra evidenziate premesse e considerazioni iniziali le finalità specifiche del presente protocollo sono:

- a) implementare e potenziare il coordinamento tra i soggetti aderenti al protocollo in ordine alle attività di prevenzione e contrasto di gravi reati ai danni di minorenni e vittime vulnerabili, ed in ordine alle conseguenti attività di tutela, protezione ed assistenza delle predette vittime;
- b) promuovere e potenziare un efficace e rapido circuito informativo non limitato alla sola *notitia criminis* ma esteso a tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti ed ai provvedimenti emessi;
- c) implementare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale, evitando fenomeni di vittimizzazione secondaria;
- d) favorire l'adozione di prassi operative condivise tra i soggetti aderenti al protocollo al fine di sviluppare nuovi modelli di intervento che consentano di intervenire con professionalità e tempestività nell'ascolto e nell'acquisizione della prova, assicurando al contempo protezione, sostegno e cura ai minori ed alle vittime di violenza domestica in ogni fase del procedimento.

Articolo 3 (La *notitia criminis*)

Fermo restando l'obbligo previsto dagli artt. 331-334 c.p.p. per i vari operatori sociali ed incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti, operatori di comunità, etc.) nonché per gli esercenti una professione sanitaria (medici di base, ospedalieri, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, etc.) di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun intervento preventivo, al Pubblico Ministero o alla polizia giudiziaria in tutti i casi in cui, nell'esercizio delle loro attività, ricevano o vengano a conoscenza di notizie di reato per fatti oggetto del presente protocollo, la gestione delle relative notizie di reato avverrà nel rispetto di quanto di seguito indicato:

Rapporti tra Procura ordinaria e Procura per i minorenni

I. Il P.M. (ordinario o minorile) che per primo ha acquisito una *notitia criminis* relativa ad alcuno dei delitti oggetto del presente protocollo provvederà tempestivamente, già in fase di indagini preliminari, in via diretta (anche telematicamente) o a mezzo polizia giudiziaria, a darne notizia scritta al P.M. dell'Ufficio omologo di Procura indicando:

- a) il titolare del procedimento;
- b) le generalità complete (ove note) dei minori, dei loro genitori e delle vittime vulnerabili;

c) le cautele da assumere ai fini della segretezza e della efficacia delle indagini preliminari in corso o della procedura civile in corso (affidamenti familiari riservati, affidamenti preadottivi, adozioni);

d) se il soggetto indagato sia o meno già a conoscenza della denuncia a suo carico;

e) se vi siano motivi ostativi allo svolgimento di indagini socio-familiari da parte degli uffici giudiziari minorili

2. In presenza di notizia di reato che presenti profili di particolare gravità e delicatezza, tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela dei minori, il magistrato della Procura (ordinaria o minorile) che ha acquisito per primo la *notitia criminis* informerà direttamente (anche per le vie brevi) - il collega dell'Ufficio omologo con cui concorderà eventuali misure da adottare senza ritardo. Nel caso di urgenza di provvedimenti di tutela la Procura ordinaria della Repubblica potrà trasmettere direttamente gli atti alla Procura minorile, al Tribunale per i minorenni o al Tribunale ordinario - quest'ultimo ove competente ai sensi dell'art. 38 disp. att. codice civile - che potranno procedere d'ufficio ex art. 336, terzo comma, c.c.

3. Il P.M. (ordinario o minorile) presa visione degli atti trasmessi e della comunicazione della notizia *criminis*:

- a) si metterà in contatto, anche per le vie brevi, con il collega dell'Ufficio omologo (P.M. di turno esterno o con il P.M. titolare del procedimento) al fine di attuare un coordinamento investigativo che permetta, da un lato, al P.M. ordinario di intervenire con i c.d. "*atti a sorpresa*" presso l'indagato (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari), e dall'altro, di impedire la duplicazione di atti che comportano il rischio di c.d. "*vittimizzazione secondaria*" per il minore (ad. es. ascolti e/o incidente probatorio) e di mantenere, ove necessario, il segreto investigativo per non pregiudicare il buon esito delle indagini in corso (ad esempio quando siano in corso intercettazioni ambientali). A tale ultimo fine verrà concordata, caso per caso, la trasmissione di atti e la loro utilizzazione;
- b) al fine di garantire il rispetto delle esigenze di segretezza investigativa, il P.M. minorile potrà, salvo che il P.M. ordinario lo ritenga in contrasto con le investigazioni in corso, attivare una autonoma attività informativa mediante l'utilizzo della polizia giudiziaria specializzata e degli organi territoriali competenti per una verifica del contesto ambientale e familiare in cui il minore è inserito, acquisendo così *aliunde* le informazioni idonee a consentire la presentazione di un ricorso a tutela del minore dinanzi al Tribunale per i minorenni, ovvero espletterà temperstive indagini socio-familiari e/o psicologiche ed in ogni caso tutte quelle che reputerà necessarie per assicurare nel più breve tempo possibile la protezione del minore, e valuterà se sussistano gli estremi per richiedere al Tribunale per i minorenni provvedimenti limitativi o ablativi della potestà, allontanamento del minore o del genitore e/o dichiarazione di adottabilità;
- c) in ogni caso, il P.M. minorile, al fine di evitare il deposito di documentazione la cui conoscenza da parte dei soggetti coinvolti potrebbe compromettere l'esito delle indagini penali in corso da parte del P.M. ordinario, con apposito provvedimento avrà cura di espungere dal fascicolo da inviarsi al Tribunale per i minorenni gli atti non ostensibili e coperti da segreto istruttorio. Tali atti saranno analiticamente individuati e custoditi nella segreteria (con modalità specificate in

- apposita direttiva interna del Procuratore della Repubblica minorile) fino alla comunicazione da parte della Procura ordinaria della avvenuta *discovery* con conseguente possibile trasmissione degli stessi al Tribunale per i minorenni per l'unione a quelli già inviati ed utilizzati;
- d) il P.M. ordinario che ha previamente inviato atti al P.M. minorile comunicherà in tempi brevi al medesimo P.M. minorile quando le esigenze di segretezza siano venute meno, così che quest'ultimo potrà inviare gli atti mantenuti nella sua segreteria al Tribunale per i minorenni, ovvero potrà avviare o riprendere una completa attività di monitoraggio e sostegno materiale e psicologico del minore e del suo nucleo familiare;
- e) nell'eventualità in cui al P.M. ordinario pervengano per errore notizie riservate (ad esempio: quelle riguardanti l'indirizzo della comunità in cui il minore è stato collocato in regime di divieto di incontro con i familiari, quelle relative alla famiglia adottante o affidataria), quando non gli sia possibile restituire gli atti erroneamente trasmessi, avrà cura di farne stralcio collocando gli originali a protocollo riservato e lasciando nel fascicolo dell'indagine una copia con "omissis" sui dati riservati.
4. Qualora ricorrano improrogabili esigenze di cautela probatoria, e per il solo tempo strettamente necessario, il P.M. (ordinario o minorile) può ritardare la trasmissione di singoli atti ovvero effettuarne la trasmissione con eventuali "omissis", oppure inviare relazioni riassuntive (limitandosi ad evidenziare eventuali aspetti di pregiudizio per il minore o la vittima vulnerabile). Quando nemmeno questi accorgimenti siano sufficienti a salvaguardare le esigenze di segretezza, il P.M. (ordinario o minorile) che trasmette gli atti potrà chiedere di porre a protocollo riservato gli atti relativi per un tempo limitato alla fase in cui non è ancora avvenuta la *discovery* in modo che questa non avvenga, inopinatamente, in sede diversa da quella in cui gli atti sono stati formati.

Rapporti tra Procura (ordinaria minorile) e Tribunale (ordinario e minorile)

5. Il giudice minorile o il giudice ordinario ogni qual volta venga comunque a conoscenza di un fatto di reato oggetto del presente protocollo, ancorché non procedibile d'ufficio ex art. 331, quarto comma, c.p.p. che presenti particolare rilevanza ai fini della violenza domestica e di genere provvederà comunque senza ritardo, qualora lo ritenga opportuno, a darne anche comunicazione scritta e riservata alla Procura ordinaria ed alla Procura per i minorenni per le valutazioni di rispettiva competenza.
6. Il Tribunale per i minorenni, o il Tribunale ordinario, prima sez. civile - ove competente ex art. 38 disp. att. c.c. in pendenza di cause di separazione, divorzio o di procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 316 c.c. - ricevuta la *notitia criminis* di cui al presente protocollo, adotteranno con tempestività i provvedimenti di cui agli artt. 330 c.c. e 333 c.c. anche in sede di ratifica dell'applicazione dell'art. 403 c.c., tra i quali l'allontanamento del figlio o del genitore o del convivente dalla residenza familiare in caso di abuso o maltrattamento su minore commesso dal genitore o dal convivente, provvedimenti che possono essere adottati anche d'ufficio in caso di urgente necessità (art. 336 c.c.), nonché i provvedimenti di cui agli artt. 334 e 371 c.c., quelli di cui all'art. 25 *bis* R.D.L. 1404/234 (introdotto dalla legge 269/98), quelli di cui agli artt. 342 *bis* e 342 *ter* c.c. (ordini di protezione).



7. Il Tribunale ordinario, prima sez. civile, e il Tribunale per i minorenni, ricevuta la *notitia criminis* di cui al presente protocollo, avranno cura:

a) di verificare che l'affido condiviso non sia contrario all'interesse del minore, ex art. 337 *ter c.c.*, soprattutto nel caso in cui questi sia stato vittima di maltrattamenti assistiti; in tal senso l'A.G. adotterà provvedimenti nel rispetto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul che prescrive di prendere in considerazione gli episodi di violenza domestica al momento di determinare i diritti di custodia e visita dei figli;

b) di astenersi dall'invito ad intraprendere un percorso di mediazione o conciliazione, così ottemperando all'art. 48 Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011¹³ (ratificata con legge 27.06.2013, n. 77) ed evitando che la donna vittima di violenza sia esposta al rischio di "riavvicinamento" da parte dell'ex coniuge, addirittura consentito proprio da un "suggerimento istituzionale";

c) di adottare provvedimenti in tema di diritto di visita *et similia* pienamente compatibili con eventuali misure cautelari emesse dal giudice penale;

d) di predisporre accorgimenti utili ad evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria o di reiterazione dei fatti anche in sede di udienze o convocazione delle parti; di fissare a tal fine udienze a breve termine; sentire il minore con le cautele del caso ed evitare, qualora siano state adottate misure di divieto di avvicinamento, che vengano fissate udienze di comparizione contestuale delle parti **al di fuori dell'obbligatorio tentativo di conciliazione.** ;

e) di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, a protezione del soggetto debole, in occasione delle udienze in cui siano prevedibili atteggiamenti violenti;

f) di dare precise indicazioni anche ai consulenti d'ufficio e/o ai servizi sociali di convocare separatamente le parti al fine di evitare elusioni o violazioni delle misure cautelari in corso.

8. La Procura della Repubblica, ordinaria e minorile, allo scopo di realizzare quanto oggetto del presente protocollo, ove richiesto, avrà cura di fornire al Tribunale, ordinario e minorile, qualunque atto o informazione compatibili con il segreto investigativo.

Articolo 4 (La *notitia criminis* dei reati di cui all'art. 51, comma 3 *bis*, c.p.p. e conseguenti provvedimenti civili a tutela di minori figli di soggetti indagati/imputati/condannati per tali reati)

1. La struttura essenzialmente familiare delle organizzazioni criminali insistenti nel Distretto della Corte di Appello di Catania ed il coinvolgimento sempre più frequente dei minorenni in attività delinquenziali rendono ineludibile l'esigenza di interventi coordinati nei confronti di alcune

¹³ Art. 48 Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011, Divieto di ricorso obbligatorio a metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o a misure alternative alle pene: "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare il ricorso obbligatorio ai metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione"

famiglie malavitose del territorio di giurisdizione, con l'avvio di procedimenti civili minorili in parallelo o in esito a quelli penali.

Nei casi di genitori di prole minorenni indagati/imputati/condannati per i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., ove sussistano significative assenze educative (per detenzione o latitanza) dei predetti soggetti, nonché situazioni di connivenza dei loro congiunti e/o trasmissione di modelli culturali deteriori per i figli minori - come ad esempio nei casi in cui i predetti minori sono coinvolti in attività illecite o, comunque, costretti a subire un pesante condizionamento di vita, con grave ripercussione sul loro sviluppo psico-fisico - la Procura Distrettuale della Repubblica D.D.A., segnalerà il minore e la situazione di concreto pregiudizio familiare in cui lo stesso si trova agli Uffici giudiziari minorili (Procura della Repubblica e Tribunale per i minorenni), al fine di consentire l'attivazione delle necessarie iniziative a tutela.

2. Tali interventi - da adottare nel rispetto della normativa interna e internazionale in materia¹⁴ - potranno consistere, nei casi di riscontrato pregiudizio, in provvedimenti di limitazione o decadenza dalla potestà genitoriale ex artt. 330 e ss. del codice civile e/o in misure amministrative per minori con condotta irregolare ai sensi dell'art. 25 del R.D.I. 20 luglio 1934 n. 1404, con affidamento etero-familiare, a strutture comunitarie o ai servizi sociali dei medesimi. Tali misure avranno l'obiettivo di fornire ai minori coinvolti adeguate tutele e, nel contempo, offrire loro percorsi formativi e culturali funzionali ad una regolare crescita psico-fisica, con l'ulteriore finalità di evitare la definitiva strutturazione criminale.
3. Nell'ambito di tali procedure il Tribunale per i minorenni potrà, altresì, impartire ai genitori ed a minori interessati le necessarie prescrizioni volte al recupero sociale e delle competenze educative (imponendo anche la frequentazione di corsi di educazione alla legalità, da istituire - di concerto con le agenzie territoriali specialistiche e con la partecipazione di magistrati del Distretto, di personale della Questura di Catania, del Comando provinciale carabinieri di Catania e di altre personalità idonee - nei locali confiscati alle organizzazioni criminali e altrove). L'inottemperanza di tali prescrizioni potrà essere sanzionata con più drastici interventi sull'esercizio della potestà genitoriale (decadenza e allontanamento della prole dal contesto familiare) e, ricorrendone i presupposti, con segnalazione alla Procura della Repubblica ordinaria per la eventuale violazione delle disposizioni di cui agli artt. 388, 570, 572 c.p. e 650 c.p.
4. Il P.M. ordinario, non appena ne abbia notizia, avrà cura di trasmettere gli atti utili per le connesse procedure civili (ad esempio: ordinanze cautelari, richieste di rinvio a giudizio, sentenze definitive e non). In linea di massima, possono indicarsi come momenti utili per la segnalazione sopra indicata: a) il deposito dell'ordinanza cautelare da parte del g.i.p. competente (con avvenuta discovery degli atti su cui si fonda); b) la richiesta di rinvio a giudizio o altro atto di esercizio dell'azione penale; c) la deliberazione della sentenza di assoluzione o di condanna.

¹⁴ Tra le quali la convenzione stipulata a New York nel 1989 ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 1991, che tra l'altro ha statuito: "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" (art. 3, comma 1), che può comportare "la separazione dai suoi genitori quando maltrattano o trascurano il fanciullo" (art. 9), la cui "educazione deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell'uomo, delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle Nazioni Unite - dei valori nazionali del paese nel quale vive e - deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza" (art. 29).

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni provvederà, in tempi brevi, prima di avanzare le richieste di competenza, ad assumere ulteriori informazioni (in ordine alla situazione personale e familiare dei minori coinvolti) delegando le agenzie territoriali interessate.

5. Nei casi di decadenza dalla potestà genitoriale a seguito di procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni e/o di decadenza/sospensione della stessa quale pena accessoria alla sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 51 comma 3 *bis* c.p.p. si provvederà a segnalare il caso al giudice tutelare competente per l'apertura della tutela. In tali casi, la tutela (rappresentanza legale del minore) potrà essere affidata - in assenza di soggetti idonei e disponibili in ambito familiare - ad un avvocato scelto tra professionisti di comprovata esperienza in materia, inseriti in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Articolo 5 (La comunicazione di altre informazioni di rilievo)

1. Il circuito informativo non è limitato alla comunicazione iniziale della *notitia criminis*, ma riguarda tutte le attività ulteriori relative a fatti rilevanti ed ai provvedimenti emessi.

I soggetti aderenti al presente protocollo - per il caso in cui abbiano già trasmesso o ricevuto una *notitia criminis* ai sensi delle precedenti disposizioni (artt. 3, 4, 5) - avranno cura di scambiarsi le seguenti reciproche ulteriori informazioni:

- a) sulle dichiarazioni eventualmente rese dal minore al Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari ovvero al G.I.P. in sede di incidente probatorio (tramite trasmissione di copia del verbale), e ciò al fine di evitare che si proceda ad un'ulteriore e spesso superflua audizione del minore in tenera età;
- b) sugli accertamenti effettuati in sede minorile (in particolare quelli sulla personalità del minore e sul nucleo familiare);
- c) quando devono essere effettuati, da parte del P.M. ordinario, atti di indagine penale che riguardino la persona del minore (ad esempio incidente probatorio, sopralluoghi, ricognizioni, individuazioni di persona, la sua sottoposizione a visite mediche, specie quelle ginecologiche e proctologiche, ed a consulenze tecniche oppure a perizie medico-legali-ginecologiche, ovvero psicologico-psichiatriche) e per i quali è importante, ai sensi dell'art. 609 *decies*, 2° e 3° comma, c.p., garantire l'assistenza affettiva e psicologica, anche attraverso l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali;
- d) sulla adozione di provvedimenti di allontanamento del minore dal nucleo familiare maltrattante, e/o di affidamento provvisorio al servizio sociale disposti dal Tribunale per i minorenni, o dal Tribunale ordinario ove competente, con indicazione della struttura pubblica o del nucleo familiare presso cui il minore sia stato collocato ovvero di nomina urgente di un curatore speciale al fine della rappresentanza processuale in giudizio ex art. 78 c.p.c. ovvero di un tutore, previa sospensione della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 333 c.c.o ex art. 10 della legge n. 184/83, quale provvedimento conveniente affinché il Pubblico Ministero possa contattare gli operatori (assistenti sociali, o responsabili delle case famiglia o comunità etc.) e il rappresentante legale o



processuale per realizzare esigenze di collaborazione nel corso delle indagini preliminari (precipuamente al momento dell'audizione del minore):

e) sui provvedimenti che stabiliscono il regime delle visite in comunità da parte dei familiari del minore nonché degli incontri da parte del genitore indagato/imputato; tale decisione che spetta al Tribunale per i minori e/o al Giudice delle separazioni, ha enormi ripercussioni sul processo penale, anche nell'eventualità che gli incontri avvengano in forma vigilata;

f) sulla adozione (e successiva eventuale modifica, revoca, estinzione) dei provvedimenti in tema di responsabilità genitoriale, connessi ai procedimenti penali pendenti;

g) sulla applicazione (e successiva eventuale modifica, revoca, estinzione) di misure cautelari nei confronti dell'indagato, anche al fine di prevedere la possibile incidenza di tali provvedimenti sulla situazione familiare e sulle esigenze di tutela del minore. Casi esemplari appaiono, nel caso di abusi intrafamiliari, l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, da eseguirsi necessariamente in domicilio diverso rispetto a quello rappresentato dall'abitazione della P.O. o l'ipotesi del divieto di avvicinamento alla P.O. o dell'allontanamento dalla casa familiare;

h) le sentenze di condanna e/o di assoluzione del presunto reo (per l'eventuale reintegro nella potestà genitoriale, se in precedenza limitata o sospesa), nonché i provvedimenti di inizio o di cessazione dell'esecuzione della pena detentiva ovvero di modifica della stessa con una misura alternativa alla detenzione o con una sanzione sostitutiva;

i) nei casi in cui alla sentenza di condanna del soggetto maggiorenne (che sia genitore di prole minore) conseguono le pene accessorie di cui agli artt. 32 (interdizione legale) e 34 c.p. (decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dall'esercizio della stessa), anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, l'attivazione del circuito comunicativo sopra descritto è obbligatoria¹⁵; pertanto, il giudice estensore del provvedimento o il pubblico ministero (quando ha avuto comunicazione del provvedimento) dovrà trasmettere gli atti del procedimento o l'estratto della sentenza al giudice competente (Tribunale per i minorenni o Tribunale ordinario) per le iniziative a tutela;

j. le richieste di archiviazione quando, pur in assenza di indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, emerge tuttavia dagli atti d'indagine una situazione familiare di pregiudizio per il minore;

2. Gli aderenti al protocollo potranno scambiarsi le predette informazioni anche a prescindere dagli strumenti della richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori previsti dall'art. 736 *bis* c.p.p. (per il Tribunale) e dell'ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. (per la Procura).

E d'altra parte gli artt. 236 e 234 c.p.p. consentono l'acquisizione nel procedimento penale - come prova documentale utile a valutare la personalità della persona offesa - della CTU disposta dal

¹⁵ Cfr. gli articoli 34, quarto comma, c.p. ("Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, quando sia concessa la sospensione condizionale della pena, gli atti del procedimento vengono trasmessi al Tribunale per i minorenni, che assume i provvedimenti più opportuni") e 662, primo comma, c.p.p. ("Per l'esecuzione delle pene accessorie nei casi previsti dagli artt. 32 e 34 del codice penale il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente").



Tribunale per i minorenni o dal giudice civile, nonché delle relazioni dei servizi sociali e dei provvedimenti civili adottati.

Articolo 6 (La comunicazione di cui all'art. 609 *decies* c.p.)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'art. 609 *decies* c.p. i soggetti aderenti al protocollo convengono che le comunicazioni prescritte da tale disposizione siano indirizzate, oltre che alla Procura per i minorenni ed al Tribunale per i minorenni anche al Giudice civile innanzi al quale pende causa di separazione, divorzio o ai sensi 337 *ter* c.p.

2. Il P.M. ordinario, all'atto della comunicazione, trasmetterà nota scritta indicando: a) il titolare del procedimento; b) le generalità complete (ove note) dei minori, dei loro genitori e delle vittime vulnerabili; c) i capi di imputazione contestati; d) la c.n.r. e/o gli atti di indagini più significativi.

Articolo 7 (Modalità di trasmissione e comunicazione delle informazioni)

Le Autorità giudiziarie aderenti al presente protocollo si cambieranno tutte le informazioni di cui al presente protocollo:

a) di regola attraverso l'invio ai seguenti indirizzi PEC:

- segprope.procura.catania@giustizia.it: (per la Procura ordinaria)

- civile.proemin.catania@giustiziacert.it; civile.proemin.catania@giustia.it (per la Procura minorile)

- prot.tribmin.catania@giustiziacert.it (per il Tribunale per i minorenni)

- prot.tribunale.catania@giustiziacert.it (per il Tribunale ordinario);

b) ove necessario e per i casi di urgenza mediante contatti telefonici diretti tra i magistrati interessati o attraverso la p. g. delegata. Per consentire rapidi contatti telefonici sarà cura dei referenti predisporre elenchi aggiornati dei recapiti dei singoli magistrati afferenti ai propri Uffici da comunicare all'occorrenza alle Autorità giudiziarie richiedenti.

Articolo 8 (La tutela della riservatezza della vittima)

1. I soggetti aderenti al presente protocollo riconoscono che deve essere compiuto ogni sforzo per evitare che la storia della vittima divenga oggetto di notizie a mezzo stampa che ne consentano l'identificazione, e ciò sia al fine di preservare il minore e la vittima da ulteriori traumi sia come mezzo di tutela dell'indagato. La tutela della riservatezza delle vittime e di tutte le persone coinvolte, incluso l'indagato, è infatti sancita a livello processuale e penale (artt. 114, 6° comma c.p.p. e 684 c.p.) e recepita nella c.d. Carta di Treviso che prevede per i giornalisti precisi limiti di deontologia la violazione dei quali può e deve essere oggetto di denuncia all'Ordine professionale.

2. In particolare gli Uffici giudiziari aderenti al presente protocollo riconoscono che:

a) sarà garantita l'assoluta riservatezza sul luogo in cui il minore o la vittima vulnerabile abbia trovato eventuale ricovero provvisorio (abitazioni di parenti o di altri soggetti, centri di accoglienza, strutture sanitarie etc.), al fine di evitare intimidazioni ed interferenze di ogni genere sul medesimo;



b) al fine di assicurare il segreto sulla identità e la residenza della famiglia (o ente, o struttura) affidataria o adottiva del minore, saranno predisposte tutte le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato, come per esempio l'effettuazione di tali atti presso il domicilio o la residenza del tutore o del curatore speciale. Tale segretezza sarà assicurata anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, nonché dopo la conclusione del processo, salvo che il Tribunale per i minorenni disponga diversamente;

c) ad omissare - negli atti divenuti ostensibili - i dati di più immediata localizzazione del minore o della vittima vulnerabile (ed in particolare foto, indirizzi, numero di telefono, residenza dei genitori o degli affidatari); in ogni caso tali elementi saranno noti alla p.g. procedente;

d) a limitare (ricorrendo ad esempio ad immagini rimpicciolite) od omissare l'utilizzo di stampe cartacee che ritraggono minori o vittime vulnerabili in pose erotiche, implementando l'utilizzo di documenti telematici (ad esempio memorie di massa, chiavetta usb, dvd e cd) a tale scopo.

Articolo 9 (La protezione e l'assistenza del minore e della vittima vulnerabile)

Al fine di garantire una effettiva tutela sostanziale ai minori ed alle vittime vulnerabili, gli Uffici giudiziari aderenti al presente protocollo convengono che:

1. E' assicurata la sollecita trattazione:

a) delle richieste di misure cautelari relative ai reati oggetto del presente protocollo, che saranno comunque evase entro il termine massimo di giorni sette;

b) delle richieste di nomina di curatori speciali e/o tutori in favore di minori che saranno comunque evase entro il termine massimo di sette giorni;

c) delle richieste di incidente probatorio relative ai reati oggetto del presente protocollo;

d) dei procedimenti penali relativi ai reati oggetto del presente protocollo, avendo cura di verificare che la priorità di trattazione si realizzi non solo in sede di fissazione di prima udienza ma anche in sede di successivi rinvii e fissazioni di successive udienze, e ciò anche al fine di evitare fenomeni di vittimizzazione secondaria.

Gli Uffici giudiziari aderenti al protocollo riconoscono che la sollecita trattazione delle predette richieste e dei predetti procedimenti è necessaria al fine di una effettiva tutela sostanziale dei soggetti minori e delle vittime vulnerabili, ed è altresì opportuna al fine di contenere il rischio di possibili decisioni disarmoniche tra la sede penale e quella civile, nonché il protrarsi per tempi non congrui di situazioni familiari ambigue e gravemente destabilizzanti l'equilibrio psico-fisico dei minori coinvolti (ad esempio, lunghi periodi di permanenza in case di accoglienza o presso famiglie affidatarie, con confusione di ruoli educativi e punti di riferimento affettivi).

2. Il Tribunale ordinario, prima sezione civile, provvederà a fissare una udienza mensile dedicata in cui concentrare le audizioni dei minori per i quali il Giudice delegato ritiene necessaria la presenza del P.M. Il calendario delle predette udienze mensili dedicate sarà fissato semestralmente e comunicato alla Procura ordinaria in modo da consentire la predisposizione di turni di udienza per i



P.M. Sarà cura del Giudice delegato trasmettere al P.M. di udienza copia degli atti utili ai fini di una proficua partecipazione all'udienza.

3. La protezione delle vittime dei reati di cui al presente protocollo sarà assicurata in via generale: 1) nella immediata urgenza con gli strumenti di cui all'art. 403 c.c., nonché artt. 330, 333, 336, 342 *bis* e 342 *ter* c.c. (ordini di protezione); 2) con la richiesta di provvedimenti alla Procura minorile e al Tribunale per i minorenni (che si coordineranno con la Procura ordinaria secondo le modalità previste nel presente Protocollo); 3) con il ricovero in strutture protette; 4) con la richiesta di misure cautelari.

4. In caso di allontanamento del minore dal nucleo familiare maltrattante e in caso di misure cautelari a carico del genitore maltrattante o abusante, le diverse Autorità Giudiziarie si coordineranno in ordine alle modalità di visita e d'incontro del minore con i suoi congiunti, al fine precipuo di garantire un'adeguata tutela del minore medesimo (ovvero di ridurre il rischio di pressioni, minacce o ritorsioni provenienti dagli autori di tali reati o anche solo il rischio di frequenti incontri con essi e/o di reiterazione dei reati), nonché al fine di evitare il pericolo di inquinamento probatorio.

5. Lo scambio di informazioni tra l'A.G. minorile e l'A.G. ordinaria, una volta trasmessa la *notitia criminis*, proseguirà nel tempo con la trasmissione di copia dei provvedimenti significativi in materia di libertà personale dell'abusante e delle sentenze al termine di ogni fase processuale, al fine di consentire all'A.G. minorile di verificare nel tempo il reale contesto di vita del minore e l'eventualità di nuove esigenze di protezione.

6. Specialmente gli atti che coinvolgono direttamente la persona del minore (audizione protetta in incidente probatorio, perizia o consulenza tecnica psicologica, perizia o consulenza tecnica medico legale ginecologica etc., ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano), richiedono particolare opera di assistenza nei suoi confronti, sotto il profilo sia psicologico-affettivo che tecnico, anche attraverso la presenza di familiari (diversi da quelli coinvolti nella vicenda di maltrattamento e/o abuso) o di altre persone idonee o tramite giudici onorari in materia minorile ovvero ausiliari esperti in psicologia infantile/dell'età evolutiva o in neuropsichiatria infantile, o tramite i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia o degli enti locali ex art. 609 *decies*, 2° e 3°, comma c.p.

Il Tribunale per i minorenni - data la sua funzione, che permette un contatto diretto con strutture pubbliche e private specializzate - provvederà, ove richiesto, a fornire agli aderenti al presente protocollo elenchi periodicamente aggiornati di strutture e professionisti disponibili a collaborare con i singoli Uffici Giudiziari.

7. Il P.M. ordinario potrà depositare memorie, richieste, atti di indagine (richiedendo la secretazione per il caso di atti ancora coperti dal segreto investigativo) ritenuti utili ai fini della decisione del giudice civile della separazione o del divorzio.

8. L'assistenza alla vittima dovrà essere assicurata anche dopo la conclusione del procedimento penale: a tal fine ci dovrà essere una specifica presa in carico della vittima da parte dell'Ente (servizi sociali, D.S.M., S.E.R.T.) che ha seguito il suo caso.



9. Nei casi di custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri di prole di età non superiore a sei anni o di loro sottoposizione al regime degli arresti domiciliari nelle ipotesi di cui all'art. 275, comma quarto, c.p.p. gli Uffici giudiziari interessati (Procura ordinaria e Procura minorile) si coordineranno con l'obiettivo di attivare le iniziative necessarie a contemperare le esigenze cautelari del procedimento penale in corso e quelle (parimenti meritevoli di tutela) dei minori ad intrattenere le relazioni indispensabili per il normale sviluppo psico-fisico (frequenza scolastica e di ambiti ricreativi, rapporti con altri familiari e operatori dei servizi sociali delegati dal Tribunale per i minorenni, visite pediatriche etc.), con corrispondente modulazione del regime coercitivo del genitore.

10. Come di recente ribadito anche dalla sopra citata delibera del C.S.M. del 9 maggio 2018, una proficua tutela sostanziale della vittima necessita di elevati standard di specializzazione di tutti gli operatori coinvolti, sia inquirenti che giudicanti.

La Procura ordinaria, ha già da tempo sperimentato positivamente il criterio della specializzazione dei singoli magistrati, ed ha:

a) istituito il gruppo specializzato per la trattazione di reati di violenza di genere attualmente composto da n. 6 magistrati (cui si aggiungeranno ulteriori due unità a seguito dell'entrata in vigore del nuovo progetto organizzativo per il triennio 2019-2021) ed un Procuratore Aggiunto;

b) previsto l'assegnazione della competenza nelle materia della famiglia e della volontaria giurisdizione al predetto gruppo specializzato dei reati di violenza di genere e domestica.

Articolo 10 (L'esecuzione delle misure)

1. Gli Uffici della Procura della Repubblica ordinaria e minorile avranno cura di coordinarsi nella fase della esecuzione di misure cautelari disposte nei confronti del genitore o affidatario autore della violenza o dell'abuso su minori, onde predisporre adeguate misure a tutela degli stessi ed evitare che possano trovarsi in situazioni di abbandono.

2. In sede di esecuzione dei provvedimenti di cui agli articolo 282 *bis* e 282 *ter* c.p.p. la Procura della Repubblica, tramite la P.G. delegata, curerà le comunicazioni ai servizi socio-assistenziali del territorio previste dall'art. 282 *quater* c.p.p.

Articolo 11 (L'incidente probatorio)

1. Gli Uffici procedenti dovranno curare che l'audizione dei soggetti minorenni avvenga il minore numero di volte possibile al fine di evitare la sottoposizione dei medesimi a diversi e traumatici esami. Soluzione da preferire in via generale appare quella dell'audizione limitata ad un unico incidente probatorio nel corso del procedimento penale, i cui atti saranno utilizzabili nel relativo dibattimento nonché nel procedimento civile davanti al Tribunale per i minorenni o a diversa Autorità giudiziaria.



2. L'incidente probatorio avente ad oggetto l'assunzione della testimonianza del minore vittima dei reati di cui al presente protocollo verrà espletato tempestivamente (compatibilmente con le condizioni cliniche o psicologiche del minore) e si svolgerà con video-fono registrazione (in modo da poter cogliere tutti gli stati emotivi della vittima, quali ad esempio pianto, rabbia, imbarazzo, silenzio, mimica faccia e posturale) ed esclusivamente in forma di audizione protetta (come previsto dagli articoli 398, comma 5 *bis* e comma 5 *ter*, c.p.p. e sentenza Corte Cost. 63/2005, nonché dall'art. 498, comma 4 *ter*, c.p.p. e dall'art. 609 *decies*, 3° e 4° comma, c.p.), con tutte le cautele necessarie ad evitare contatti, anche solo visivi, con l'indagato o imputato, così che il procedimento giudiziario non costituisca un'ulteriore vittimizzazione del minore. A tal fine si adotteranno tutti gli accorgimenti idonei ad evitare incontri e/o contatti anche occasionali e temporanei all'esterno del luogo individuato per l'assunzione della testimonianza e nella attesa di espletare il predetto atto, quali ad esempio l'indicazione di un orario differente di convocazione, la individuazione di separati locali di ingresso, di attesa e di uscita dei soggetti interessati.

L'audizione protetta avverrà, salvo diverse esigenze di urgenza, in apposita aula adeguatamente attrezzata con telecamere a circuito chiuso. A tale scopo è necessario istituire e realizzare presso il palazzo di piazza Verga una stanza dedicata all'ascolto del minore e della vittima vulnerabile. Nelle more che venga individuato idoneo locale, la Procura dei minori di Catania continuerà a mettere a disposizione delle altre A.G. la saletta attrezzata allocata nella struttura di via Franchetti previa richiesta tempestivamente inoltrata al Procuratore minorile.

3. La Procura ordinaria darà comunicazione alla Procura ed al giudice delegato del Tribunale minorile (se il procedimento è stato già avviato) della fissazione dell'incidente probatorio in modo da consentire al magistrato minorile procedente di parteciparvi e trasmetterà alla medesima Procura e al giudice delegato del Tribunale minorile i verbali dell'incidente probatorio e le relative trascrizioni, non appena pervenuti. Qualora sia pendente tra i genitori giudizio civile davanti al Tribunale ordinario la comunicazione dell'incidente probatorio verrà inoltrata al giudice civile delegato.

4. La richiesta di incidente probatorio potrà riguardare non soltanto l'audizione del minore p.o., ma anche la eventuale contestuale perizia psichiatrica/psicologica in ordine alla capacità di testimoniare ed all'attendibilità dal punto di vista psichiatrico-forense del medesimo. Per i motivi esplicitati, anche al fine di consentire una valutazione degli aspetti relativi alla comunicazione non verbale del soggetto esecusso, l'esame del minore p.o. dovrà preferibilmente essere video-fono registrato. In tali casi, deve ritenersi tendenzialmente riservata al procedimento penale la perizia sulla capacità di testimoniare del minore e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psico-affettivo e l'ipotesi che egli sia stato vittima di abuso; per contro, deve ritenersi tendenzialmente riservata al procedimento civile/di volontaria giurisdizione (ordinario o minorile) la consulenza tecnica sulla condizione psicoevolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intrafamiliari, utile al fine di assumere le iniziative più opportune in merito all'affidamento.

6. Nei casi di coimputati maggiorenni e minorenni nei procedimenti oggetto del presente protocollo, Procura minorile e Procura ordinaria promuoveranno, di regola e salve diverse esigenze investigative, un unico incidente probatorio con la presenza di tutte le parti interessate e si redigerà



un unico verbale, affinché le dichiarazioni rese dal minore vittima di reato o dalla persona offesa maggiorenne siano utilizzabili in entrambi i procedimenti.

7. Nei casi di incidenti probatori congiunti tra le diverse Autorità giudiziarie appare opportuno procedere alla nomina del medesimo perito per la trascrizione dell'audizione protetta. Tale soluzione - che dovrà essere proceduta da un costante scambio di informazioni tra gli Uffici interessati, con consequenziale coordinamento in sede di liquidazione - consentirà di ridurre l'importo complessivo degli onorari "a vacanza" a carico dell'Erario, spesso inutilmente duplicati con la nomina di distinti periti.

Articolo 12 (Gli accertamenti tecnici e le audizioni congiunte)

1. Le A.G. procedenti si coordineranno, ove non prevalgano differenti esigenze investigative, per gli accertamenti da compiere e per l'escussione delle persone coinvolte nei procedimenti oggetto del presente protocollo, al fine di evitare inutili (ed a volte dannose) duplicazioni di attività d'indagine e per meglio realizzare le diverse esigenze. Rispetto agli approfondimenti di tipo peritale si riconosce l'esigenza di limitare il più possibile il sovrapporsi d'indagini sullo stesso minore per incarico delle diverse Autorità.
2. Fermo restando che nei procedimenti oggetto del presente protocollo l'ipotesi dell'unico incidente probatorio è quella da preferirsi, qualora sorga la necessità di assumere preventivamente informazioni dal minore nel corso delle indagini preliminari e nell'istruttoria civile minorile si procederà, ove possibile e non in contrasto con le esigenze investigative o istruttorie, ad audizione congiunta da parte del p.m. ordinario e minorile o da parte del p.m. e del giudice civile delegato. In tali casi dovrà essere garantita al minore la necessaria assistenza psicologica con la nomina di un esperto in psicologia infantile (psicologo dell'età evolutiva o neuropsichiatra infantile) e l'audizione congiunta dovrà essere, ove possibile, video-registrata. Il coordinamento dovrà essere assicurato anche in sede di liquidazione degli onorari dell'esperto al fine di contenere i costi a carico dell'Erario.
3. In generale, può valere il criterio di riservare all'ambito penale gli accertamenti di natura medico-legale-ginecologica e quelli, ove strettamente necessari, sull'idoneità a testimoniare a norma dell'art. 196, comma 2, c.p.p. (rispetto ai quali il minore andrà comunque adeguatamente sostenuto a livello psicologico), mentre la c.d. psicodiagnosi, la valutazione delle relazioni familiari e della possibilità di recupero delle funzioni genitoriali sarà tendenzialmente riservata all'ambito minorile o del tribunale ordinario.
4. In conformità al prevalente orientamento della Suprema Corte, ove il P.M. ordinario ravvisi la necessità di disporre consulenza psicologica sulla attendibilità del minore si avrà cura di non demandare *tout court* all'esperto tale valutazione che pertiene esclusivamente all'Autorità giudiziaria. Il perito potrà precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, quali le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, potrà indagare le condizioni emotive in cui lo stesso si trova, nonché sulle dinamiche parentali.



5. In via del tutto generale, non pare opportuno, anche se processualmente corretto (atteso che gli artt. 222 e 197 c.p.p. non sembrano stabilire, al riguardo, alcuna incompatibilità) che lo stesso esperto incaricato degli accertamenti tecnici sia nominato sia in sede minorile che in sede penale, e ciò al fine di evitare un'eccessiva "personalizzazione" dell'accertamento ed una commistione di ruoli. Può essere invece talora opportuno che gli esperti nominati nelle diverse sedi giudiziarie, per evitare duplicazione di accertamenti, effettuino, di comune accordo, attività congiunte. In ogni caso gli esperti incaricati di accertamenti tecnici dovranno essere professionisti diversi da quelli che hanno garantito l'assistenza in udienza ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p.

Articolo 13 (La nomina di un curatore speciale per i minori vittime di abusi)

1. Il P.M. ordinario chiederà ex artt. 77 e 338 c.p.p. e artt. 78, 79 ed 80 c.p.c. - nei casi di mancanza di rappresentanza legale del minore (come quando l'abusante è il padre e la madre è deceduta o decaduta dalla potestà genitoriale), e comunque in quelli di possibile conflitto di interessi tra il minore vittima di abuso e il genitore esercente la potestà (ad esempio quando la madre assume un atteggiamento collusivo con l'indagato, penalmente rilevante ex art. 40, secondo comma, c.p. a titolo di concorso omissivo, o nei casi di disinteresse, tipico delle situazioni di trascuratezza educativa e dei nuclei familiari multiproblematici) - la nomina di un curatore speciale del minore p.o. per la proposizione della querela e la costituzione di parte civile; ma, ancor prima, ai fini di poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte lesa dalla legge (artt. 90, 90 *his*, 90 *ter* c.p.p.) ed in particolare quello di poter partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), quello di poter richiedere al P.M. ordinario di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e potervi partecipare ex art. 401 c.p.p. (diritto quest'ultimo la cui violazione comporta le conseguenze previste dall'art. 404 c.p.p.) La nomina del curatore in sede penale dovrà avvenire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 c.p. e 338 c.p.p., anche nei casi in cui sia necessaria la presentazione di querela per reati commessi in danno del minore di 14 anni. I nominati curatori speciali provvederanno poi a nominare al minore un difensore ai fini della costituzione di parte civile e dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla parte offesa.
2. Nel caso in cui il Tribunale per i minorenni abbia pronunciato la sospensione della potestà genitoriale, avrà cura altresì di nominare al minore un tutore che a sua volta procederà alla nomina di un difensore per la costituzione in giudizio.
3. Analogamente opererà il giudice tutelare nel caso che venga pronunciata la decadenza del genitore naturale dalla potestà genitoriale e si imponga, di conseguenza, la nomina di un tutore al soggetto privo di rappresentanza legale.
4. Il curatore si occuperà, nel caso che l'imputato venga condannato al risarcimento dei danni, delle ulteriori iniziative per conseguire il risarcimento del danno e per amministrare, sotto la vigilanza del giudice tutelare, le somme conseguite.
5. Il curatore speciale del minore dovrà essere scelto, preferibilmente, tra avvocati che abbiano competenza o esperienza specifica in materia, inseriti in apposito elenco da predisporre in collaborazione tra gli Uffici Giudiziari interessati, previa consultazione del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

6. Al fine di evitare la nomina di diversi curatori speciali - ad esempio nel procedimento penale ed in quello civile instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni - gli Uffici interessati dovranno scambiarsi le informazioni opportune al fine di far convergere la nomina su una medesima persona, che potrà svolgere la funzione nell'uno e nell'altro procedimento, con possibilità di assumere contestualmente - se avvocato - la difesa tecnica.

Il Tribunale per i minorenni provvederà, ove richiesto, a fornire agli aderenti al presente protocollo elenchi periodicamente aggiornati di professionisti disponibili a collaborare con i singoli Uffici giudiziari.

7. Al fine di evitare nomine di curatori del minore diversi a seconda delle procedure, una volta trasmessa la *notitia criminis*, si darà immediata notizia alle altre A.G. procedenti della nomina del curatore speciale del minore.

Articolo 14 (Predisposizione di linee guida e direttive alla polizia giudiziaria)

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e la Procura per i minorenni adotteranno, anche separatamente:
 - a) linee guida in tema d'indagine per i reati oggetto del presente protocollo al fine di garantire tanto la riservatezza e celerità delle indagini preliminari quanto la tempestività degli interventi di tutela dei minori vittime dei reati;
 - b) direttive di polizia giudiziaria rivolte ad assicurare: a) che negli atti non sia indicata la comunità ove si trovi il minore collocato in una struttura protetta; b) che siano omissati i riferimenti idonei a localizzare la vittima (ad esempio indirizzi, numeri di telefono); c) che sia limitato (ricorrendo ad esempio ad immagini rimpicciolite) od omissato l'utilizzo di stampe cartacee che ritraggono minori in pose erotiche, implementando l'utilizzo di documenti telematici (ad esempio memorie di massa, chiavetta usb, dvd e ed) a tale scopo.
2. La Procura presso il Tribunale ordinario e la Procura per i minorenni si impegnano ad incentivare ed agevolare i rapporti di comunicazione e scambio di informazioni tra gli uffici di polizia giudiziaria che si occupano, di iniziativa o su direttiva d'indagine o delega, dei procedimenti oggetto del presente accordo. Gli uffici di polizia giudiziaria ed i servizi sociali dovranno essere sollecitati allo scambio di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle proprie funzioni e, nel rispetto del segreto d'indagine, a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze se non dopo reciproca consultazione, sentita la magistratura inquirente. Entrambi gli Uffici di Procura richiederanno alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali di indicare, negli atti trasmessi all'autorità inquirente ordinaria o minorile, se di essi sia stata informata anche la Procura per i minorenni o quella ordinaria.

Articolo 15 (Formazione periodica)

I soggetti aderenti al presente protocollo si impegnano ad organizzare incontri periodici di formazione e di informazione rivolti agli operatori dei servizi sociali ed alle forze dell'ordine volti a favorire l'attuazione del presente accordo.



Articolo 16 (Forme di attuazione e pubblicità del protocollo)

Nell'ambito di ciascuno degli Uffici che partecipano al presente protocollo saranno adottati i provvedimenti necessari per l'attuazione del protocollo e per la pubblicazione del testo nei relativi siti internet istituzionali.

Articolo 17 (Referenti per l'attuazione del protocollo)

I soggetti firmatari del presente protocollo individuano i propri referenti per il protocollo come segue:


- Dott. ssa Marisa Scavo Procuratore Aggiunto presso la Procura distrettuale e dott. Francesco Camerano per la Procura ordinaria;
- Dott. Francesco Mannino per il Tribunale ordinario e il Presidente I sezione civile del Tribunale ordinario.
- Dott.ssa Caterina Aiello Procuratore presso il Tribunale dei minori per la Procura minorile e dott.ssa Silvia Vassallo, per la Procura Minori;
- Dott. ssa Maria Francesca Pricoco, Presidente T.M. e la dott.ssa Rosalia Castrogiovanni, Giudice, per il Tribunale per i minorenni.

Ciascuno degli Uffici giudiziari aderenti al presente protocollo comunicherà agli altri sottoscrittori i futuri sostituti dei referenti oggi nominati.


I referenti per il protocollo si riuniranno, almeno due volte l'anno, per verificare lo stato di applicazione del protocollo, per studiare e formulare eventuali proposte di modifica/integrazione dello stesso dove risulti necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati, per favorire eventuali soluzioni condivise, per ideare, promuovere e realizzare momenti di formazione congiunta.

Catania, 9 luglio 2019.


Il Procuratore Distrettuale della
Repubblica presso il Tribunale di
Catania



Il Presidente del Tribunale di Catania



Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania



Il Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

